



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA N. 2/14/DIR

Archiviazione della controversia insorta tra Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in materia di contributi di disattivazione dei servizi di accesso alla rete fissa in modalità *Bitstream* e *Shared Access*

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995 – Suppl. Ordinario n. 136;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il “Codice”) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTO il “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica”, di cui alla delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n.198, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 7 agosto 2008 e, in particolare, l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 2 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “Direzione”) in data 12 marzo 2013, acquisita al protocollo Agcom n. 13850, con la quale la società Fastweb S.p.A., ai sensi dell’articolo 23 del

Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la società Telecom Italia S.p.A. in materia di contributi di disattivazione dei servizi di accesso alla rete fissa in modalità Bitstream e Shared Access;

VISTA la nota prot. Agcom n. 14957 del 18 marzo 2013, con la quale la Direzione, ritenendo ammissibile la domanda, ha convocato le parti in prima udienza in data 11 aprile 2013, differita per le vie brevi al 23 aprile 2013, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili alla valutazione della instaurata controversia;

VISTA la nota del 17 aprile 2013, acquisita in data 22 aprile 2013 al prot. Agcom n. 21082, con la quale Telecom Italia S.p.A. ha inviato le proprie controdeduzioni;

VISTO il verbale dell'udienza tenuta il 23 aprile 2013;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione in data 9 dicembre 2013, acquisita al protocollo Agcom n. 62443, con cui la società istante Fastweb S.p.A ha comunicato la rinuncia al presente procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza”*;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno ogni presupposto, per cessata materia del contendere, a fondamento dell'intervento dell'Autorità per la definizione della controversia in oggetto;

DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi in materia di contributi di disattivazione dei servizi di accesso alla rete fissa in modalità Bitstream e Shared Access e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 15 gennaio 2014

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco